

Allegato parte integrante

Misure fitosanitarie

Misure fitosanitarie per la lotta contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Provincia autonoma di Trento del batterio *Erwinia amylovora*, agente patogeno del colpo di fuoco batterico.

1. Finalità

Le presenti misure fitosanitarie mirano a prevenire l'introduzione e la diffusione, nel territorio della Provincia autonoma di Trento, del batterio *Erwinia amylovora*, agente patogeno del colpo di fuoco batterico. La lotta contro il colpo di fuoco batterico è obbligatoria.

2. Vegetali interessati dalle misure fitosanitarie

Le misure fitosanitarie individuate dal presente provvedimento si riferiscono ai seguenti generi di piante ospiti:

- melo (*Malus spp.*)
- pero (*Pyrus spp.*)
- cotognastro (*Cotoneaster spp.*)
- agazzino (*Pyracantha spp.*)
- biancospino, (*Crataegus spp.*)
- nespolo (*Mespilus germanica*)
- sorbo (*Sorbus spp.*)
- cotogno (*Cydonia*)
- cotogno del Giappone (*Chaenomeles japonica*)
- stranvesia o fotinia (*Photinia*)
- nespolo giapponese, (*Eriobotrya japonica*)
- pero corvino (*Amelanchier ovalis*)
- aronia (*Aronia*)

3. Denuncia dei casi sospetti e prelievo del materiale vegetale.

3.1. E' fatto obbligo a chiunque di segnalare immediatamente ogni caso sospetto di colpo di fuoco batterico all'Ufficio Fitosanitario Provinciale indicando il tipo di pianta e il luogo ove è situata. In caso di piante coltivate, messe a dimora da meno di due anni, la segnalazione deve contenere anche la denominazione del vivaio o della giardiniera, dalla quale provengono.

3.2. L'Ufficio fitosanitario provinciale provvederà ad effettuare le necessarie ispezioni visive e le eventuali analisi batteriologiche, qualora necessarie per la corretta diagnosi, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento Protezione delle Piante della Fondazione E. Mach di San Michele..

3.3. I campioni di materiale vegetale da sottoporre ad analisi devono essere prelevati solo da ispettori fitosanitari dell'Ufficio fitosanitario provinciale, o da altre persone a tal fine incaricate dal Dirigente del Servizio competente o dal Centro di Assistenza tecnica della Fondazione Mach di S. Michele.

3.4. Le piante ospiti, dalle quali sono prelevati i campioni al fine dell'analisi, devono essere contrassegnate e per ogni prelievo deve essere redatto apposito verbale.

3.5. Fino alla conoscenza del risultato delle analisi, la pianta sospetta o parte di essa, i suoi frutti, altre piante o parti di pianta ospiti del patogeno, gli alveari di api ivi presenti nonché gli imballaggi non potranno essere trasportati fuori dall'area o dal campo in esame, senza autorizzazione da parte dell'Ufficio Fitosanitario Provinciale.

4. Accertamento ufficiale del focolaio del patogeno

4.1. Qualora le analisi batteriologiche confermino la presenza di *Erwinia amylovora* in un campione di materiale vegetale, l'Ufficio Fitosanitario provinciale ne dà comunicazione scritta al detentore della pianta infetta, ordinando la sua immediata estirpazione e distruzione mediante fuoco. In considerazione del rischio fitosanitario, in caso di infezioni o focolai primari in zona precedentemente indenne può essere disposta l'estirpazione e la distruzione anche delle piante ospiti asintomatiche presenti in un raggio determinato attorno alle piante visibilmente infette, a seconda della necessità, anche senza analisi di laboratorio.

4.2. La persona avvisata deve provvedere ad estirpare e distruggere immediatamente le piante infette a sue spese. Le piante e parti di esse devono essere, se possibile, bruciate in loco, o altrimenti in un altro luogo adeguato, evitando comunque un'ulteriore diffusione dell'agente patogeno.

4.3. L'ingiunzione all'estirpazione, da parte dell'Ufficio Fitosanitario e conseguente bruciatura in loco delle piante infette si ritiene costituisca titolo autorizzatorio atto a superare i vincoli e i divieti previsti dalle vigenti disposizioni statali e provinciali.

4.4. Al termine delle operazioni tutti gli strumenti e macchinari nonché il vestiario utilizzati nell'ambito dell'estirpazione e della distruzione delle piante devono essere sterilizzati per via chimica e fisica.

4.5. L'adempimento di tali obblighi avviene sotto il controllo dell'Ufficio stesso.

5. Trattamento del focolaio

5.1. L'Ufficio Fitosanitario provinciale ispeziona, anche avvalendosi della collaborazione del Centro Assistenza Tecnica della Fondazione Mach di S. Michele, per il resto della stagione vegetativa e per quella successiva all'avvenuto accertamento, tutte le piante ospiti dell'area o del campo dichiarato contaminato, controllando anche le aree limitrofe. Effettua inoltre un'indagine tecnico – amministrativa per conoscere l'origine delle piante infette.

5.2. Ogni pianta o parte di pianta con sintomi sospetti di colpo di fuoco deve essere immediatamente estirpata od asportata e distrutta, senza la necessità di analisi batteriologiche di conferma. L'asportazione di parti sintomatiche di fusto deve essere effettuata con taglio di almeno 50 cm dal limite prossimale visibile della lesione.

6. Ulteriori divieti e obblighi

6.1. E'vietato inoltre lo spostamento di alveari, nei periodi a rischio, da aree eventualmente contaminate verso aree ufficialmente indenni.

6.2. Il Dirigente del Servizio competente in materia fitosanitaria determina annualmente i periodi a rischio e le aree interessate al divieto di movimentazione previsto al precedente punto 6.1, prescrivendo, in alternativa al divieto, eventuali idonee misure di quarantena.

6.3 E' vietato, nelle aree provinciali coltivate intensamente a pmoidee a causa dei potenziali gravi danni alla produzione frutticola, l'impianto di piante ornamentali ospiti dei generi maggiormente suscettibili ad *Erwinia amylovora*, quali quelle appartenenti ai generi agazzino (*Pyracantha*), nespolo (*Mespilus*), cotogno (*Cydonia*), biancospino (*Crataegus*), cotognastro (*Cotoneaster*), stranvesia o fotinia (*Photinia*), aronia (*Aronia*) nonché di quelle appartenenti alle specie di pero corvino (*Pyrus calleryana*, *Amelanchier canadensis* e *Amelanchier alnifolia*).

6.4. Al fine di prevenire la diffusione del colpo di fuoco nel territorio della Provincia di Trento, il Dirigente del Servizio competente in materia fitosanitaria può inoltre determinare annualmente l'obbligo di estirpazione dei generi di piante suscettibili citati al precedente punto 6.3 e le aree interessate da tale obbligo;

Il Servizio competente in materia fitosanitaria può inoltre disporre ulteriori misure agronomiche nell'ambito della lotta contro il colpo di fuoco batterico, sentiti il Centro di Assistenza Tecnica e il Centro Sperimentale dell'Istituto agrario di S. Michele all'Adige.

7. Vigilanza.

7.1. La vigilanza sull'applicazione delle misure fitosanitarie sopradescritte è esercitata dall'Ufficio fitosanitario provinciale che può avvalersi anche della collaborazione del personale in servizio presso gli altri uffici del Dipartimento agricoltura e alimentazione.

8. Sanzioni

8.1 Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni sopradescritte si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del D.Lgs. n.214/2005.